

Un errore nel riconoscimento dell'anzianità economica per un docente con oltre 20 anni di servizio...

Data: 27/10/2020

Area Tematica: Personale a.t.a.

Argomenti: [Personale: ricostruzione di carriera](#)

Keywords:

#pbb #anzianità #ricostruzione #vistare #sidi #inquadramento #pratica #risponso #stipendiare #cieco #schermare

Domanda

Buongiorno scrivo da un liceo e vorrei sottoporre il seguente quesito:

un collaboratore scolastico immesso in ruolo l'1/09/2017 (decorrenza giuridica ed economica) e superamento del periodo di prova il 18/07/2018, ha chiesto il riconoscimento dell'anzianità solo economica in base all'art. 4, comma 3 del D.P.R. 399/88; il suddetto collaboratore vantava un servizio continuativo presso un istitutodal/09/1980 al .../08/2016, pertanto, in seguito a provvedimento di ricostruzione di carriera, è stato assegnato alla posizione stipendiale 21-27.

Procedendo sul SIDI allo sviluppo della pratica di inquadramento ed inserendo tutti i dati ricavati dal decreto di ricostruzione (tra l'altro regolarmente vistato dalla RTS di xxx) compare il responso: "l'anzianità utile ai fini economici può essere presente solo se alla data di riferimento non è stato raggiunto il tetto di anzianità ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. 399/88.

Come si deve procedere? Grazie

Si allegano:

- decreto di ricostruzione vistato dalla ragioneria;
- stampa delle schermate SIDI relative alla pratica di inquadramento;
- contratto a tempo indeterminato vistato dalla ragioneria di xxx.

Risposta

Se la prima ed unica immissione in ruolo del dipendente è quella del 01/09/2017 e lo stesso ha come servizio non di ruolo dal 22/09/1980 al 31/08/2016 il decreto trasmesso non è corretto perché sin dal primo riconoscimento dal 01/09/2017, avendo l'interessato oltre 20 anni riconosciuti ai fini giuridici ed economici, il servizio riconosciuto ai soli fini economici doveva già essere riassorbito ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/1988.

Nel caso in esame l'anzianità complessiva sulla base della quale attribuire la posizione stipendiale deve essere costituita dall'anzianità riconosciuta ai fini giuridici ed economici (anni 24 mesi 7 e giorni 16) sommata all'anzianità riconosciuta ai soli fini economici.

Si consiglia di ricalcolare il decreto già emesso e registrato e qualora permanga lo stesso errore occorre contattare il numero verde e segnalare l'irregolarità.

E', invece, corretto quanto propone il SIDI allorché la scuola prova ad aprire una nuova pratica, infatti, non consente che risulti ancora l'anzianità utile ai soli fini economici proprio perché doveva già essere stata recuperata.

I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.